

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-1327 del 19/03/2021                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA KERAKOLL SPA (Imp. via Pedemontana n. 25) SASSUOLO (MO). Rif. Prot. n. 1378/2020 SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico Rif. Prat. n. 20088/2020 ARPAE SINADOC |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-1367 del 18/03/2021                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno diciannove MARZO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA KERAKOLL SPA (Imp. via Pedemontana n. 25) SASSUOLO (MO).**

Rif. Prot. n. 1378/2020 SUAP dell'Unione Comuni del Distretto Ceramico

Rif. Prat. n. 20088/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta **KERAKOLL SPA**, avente sede legale in comune di Sassuolo (MO), v. dell'Artigianato n. 9, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Pedemontana n. 25, in data 12/06/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/07/2020 con prot. n. 101334, relativa al titolo ambientale Aria;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione industriale di sostanze chimiche e prodotti per l'edilizia;

In data 10/08/2020, con nota prot. n. 115999, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 31/08/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 124460;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 163840 con prot. n. 12/11/2020;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, era regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3845 del 14/08/2019;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, come da nota tecnica prot. n. 159065 del 03/11/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena ha consentito di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si è proceduto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto: Det. AUA n. 6311 del 23/12/2020;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente ha dichiarato, relativamente a scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3845 del 14/08/2019, con DET-AMB n.6311 del 23/12/2020, si è provveduto d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni, rinviando a successivo apposito atto di aggiornamento dell'AUA (Allegati Aria e Rumore), per le parti relative al funzionamento a ciclo continuo delle linee di insaccamento.

Nel contempo si è reso necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Successivamente, in data 24/12/2020, è pervenuto il parere del Servizio territoriale ARPAE (Prot. n.187713) relativamente all'impatto acustico, in merito al quale il Comune di Sassuolo non ha fatto pervenire osservazioni;

Si procede pertanto ad adottare aggiornamento di AUA e degli allegati Aria e Impatto acustico per le parti relative al funzionamento a ciclo continuo delle linee di insaccamento e al contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta KERAKOLL SPA per l'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), V. Pedemontana n. 25, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                                 | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria                                  | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                              |
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;                                                                           |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n.6311 del 23/12/2020 dalla data di messa a regime degli impianti modificati;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 23/12/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale                                                                        | Autorità di controllo        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura           | Comune di Sassuolo           |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera                                               | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Sassuolo           |

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

DITTA KERAKOLL SPA (Imp. v. dell'Artigianato n. 25) SASSUOLO (MO)

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                          | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)<br>– Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta KERAKOLL SPA, svolgente attività di produzione industriale di sostanze chimiche e prodotti per l'edilizia, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Pedemontana n. 25, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 3845 del 14/08/2019 (e successiva Det. 6311 del 23/12/2020), per la seguente configurazione che rimarrà invariata:

- gli scarichi costituiti dai reflui provenienti dal lavaggio dei carrelli elevatori, laboratorio di ricerca e sviluppo, dai servizi igienici dalla mensa, nonché dai reflui derivanti dalla condensa dei compressori sono convogliati nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, gli scarichi di cui sopra sono classificati come ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio di precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, con prescrizioni, prot. n. 6241 del 27/02/2015, del Comune di Sassuolo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici", che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di HERA SPA B.U. SOT. Modena, datato 23.01.2012 (prot. n.11882);

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 14/07/2020, assunta agli atti con prot. n. 101334, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente agli scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA n. 3845 del 14/08/2019, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni sostanziali;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta KERAKOLL SPA, con insediamento posto a Sassuolo (MO), via Pedemontana n. 25, **a scaricare le acque reflue INDUSTRIALI** derivanti dall'attività di produzione industriale di sostanze chimiche e prodotti per l'edilizia **nella pubblica fognatura di via Pedemontana, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1) Si stabilisce in circa **10.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle acque reflue INDUSTRIALI in pubblica fognatura deve rispettare i limiti previsti dalla **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) **del D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) Il gestore della ditta deve provvedere alla pulizia minima semestrale a mezzo auto spurgo, della vasca di sedimentazione e di disoleazione del lavaggio carrelli elevatori; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 7) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 8) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 9) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC e ST – Distretto Area Sud), al Comune di Sassuolo ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione
- 13) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani



## Allegato ARIA

DITTA KERAKOLL SPA (Imp. v. dell'Artigianato n. 25) SASSUOLO (MO)

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta KERAKOLL SPA, che svolge attività di produzione industriale di sostanze chimiche e prodotti per l'edilizia, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Pedemontana n. 25.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 14/07/2020, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 31/08/2020 con prot. n. 124460 e in data 12/11/2020 prot. 163840 (integrazioni volontarie), risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- la modifica (aumento portata) delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 1, 2;

e in seguito al parere favorevole di Arpae Modena, Distretto Area Sud, prot. 187713 del 24/12/2020 in merito alla valutazione di impatto acustico per l'attivazione di un terzo turno di lavoro, risulta:

- la continuazione senza modifiche delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 6, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
- la modifica (aumento portata) delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 1, 2 (già a regime);
- l'aumento della durata (attivazione terzo turno di lavoro) per le emissioni nn. 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 26;
- il seguente consumo di materie prime:

|                                                 |       |          |
|-------------------------------------------------|-------|----------|
| - materiale da lavorare in entrata              | 3.000 | t/giorno |
| di cui:                                         |       |          |
| - cariche                                       | 2.760 | t/giorno |
| - agglomerati (additivi organici ed inorganici) | 240   | t/giorno |
| - filo di saldatura ed elettrodi                | 54    | kg/anno  |
| - materie prime complessive laboratorio         | 30    | t/anno   |

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Sassuolo, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 134260 del 18/09/2020, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, con nota prot. n. 159065 del 03/11/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta KERAKOLL SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Pedemontana n. 25, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - LINEA INSACCAMENTO N.1

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 40.000           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 26               | m      |
| durata                                       | 24               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A MANICHE |        |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - LINEA INSACCAMENTO N.2

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 40.000           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 26               | m      |
| durata                                       | 24               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - FILTRI PASSIVI CARICO SILI MICROCOMPONENTI + POMPA ASPIRAZIONE POSTAZIONE CARICO

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| portata massima           | 2.000 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 29    | m     |

|                                              |                                                                                           |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| durata                                       | 24                                                                                        | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                                                                                           |        |
| Polveri totali                               | 10                                                                                        | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA<br>CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - FILTRI PASSIVI SILI MACROCOMPONENTI

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 1.500            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 29               | m      |
| durata                                       | 16               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - FILTRO PULIZIA PNEUMATICA

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 2.000            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 10               | m      |
| durata                                       | 24               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ALIMENTAZIONE TRAMOGGIA N.1

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 5.500            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 10               | m      |
| durata                                       | 16               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - ALIMENTAZIONE TRAMOGGIA N.2

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 5.500            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 10               | m      |
| durata                                       | 16               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - FILTRI PASSIVI SILI MACROCOMPONENTI 2

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 1.000            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 29               | m      |
| durata                                       | 20               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - FILTRI PASSIVI SILI MICROCOMPONENTI 2

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| portata massima           | 1.800 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 29    | m     |

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 3 - VUOTA BIG BAG - VUOTA BIG BAG  
DEPRESSA

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                       | 4.500            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino             | 13               | m      |
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di depurazione:</u>       | FILTRO A MANICHE |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - ASPIRAZIONE LINEA INSACCAMENTO N.3

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 39.000           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 11               | m      |
| durata                                       | 24               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A MANICHE |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - ASPIRAZIONE LINEA INSACCAMENTO N. 4

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                       | 12.000           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino             | 28               | m      |
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - ASPIRAZIONE LINEA INSACCAMENTO N. 5

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                       | 12.000           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino             | 28               | m      |
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 10               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - FILTRO ASPIRAZIONE PNEUMATICA

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                       | 1.550            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino             | 13               | m      |
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 30               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - TRAMOGGIA SCARICO SFUSI

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| portata massima | 18.000 | Nmc/h |
|-----------------|--------|-------|

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| altezza minima del camino             | 11               | m      |
| durata                                | 16               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 30               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ASPIRAZIONE INSACCAMENTO LINEE n. 2, 3

|                                       |                  |        |
|---------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                       | 11.500           | Nmc/h  |
| altezza minima del camino             | 28               | m      |
| durata                                | 24               | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: |                  |        |
| Polveri totali                        | 30               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>      | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA IN ZONA PICKING E VOLTAPILA

|                                              |                  |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|
| portata massima                              | 1.500            | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 10               | m      |
| durata                                       | 16               | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |                  |        |
| Polveri totali                               | 20               | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u>             | FILTRO A TESSUTO |        |

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - SALDATURA

|                                              |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|
| portata massima                              | 2.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                    | 9     | m      |
| durata                                       | 01    | h/g    |
| <u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u> |       |        |
| Ossidi di azoto (espressi come NO2)          | 5     | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO)                   | 10    | mg/Nmc |
| Polveri totali                               | 10    | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - GREEN LAB: cappe e braccetti aspirazione laboratori 1° e 2° piano  
(compreso laboratorio analisi)

|                           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| portata massima           | 18.000 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 17     | m     |
| durata                    | 24     | h/g   |

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - GREEN LAB: aspirazione a servizio di 3 della totalità cappe aspirazione presenti  
al primo piano

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| portata massima           | 1.750 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 18    | m     |
| durata                    | 24    | h/g   |

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - GREEN LAB: sfiato magazzino

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - GREEN LAB: sfiato magazzino

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - SFIATO A SERVIZIO LABORATORIO FONDI E POSA

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| portata massima | 210 | Nmc/h |
|-----------------|-----|-------|

|                                                    |    |           |
|----------------------------------------------------|----|-----------|
| altezza minima del camino                          | 5  | m         |
| durata                                             |    | saltuaria |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti:              |    |           |
| Polveri totali                                     | 10 | mg/Nmc    |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE |    |           |

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - ASPIRAZIONE ROMPISACCHI

|                                                   |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|
| portata massima                                   | 3.000 | Nmc/h  |
| altezza minima del camino                         | 10    | m (*)  |
| durata                                            | 24    | h/g    |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti:             |       |        |
| Polveri totali                                    | 10    | mg/Nmc |
| <u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE |       |        |

(\*) e comunque oltre il tetto dello stabilimento.

### Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

Relativamente alle emissioni n. 5, 6, 10 e 11 è concessa esenzione dall'obbligo di autocontrollo periodico alle seguenti condizioni:

- 1) l'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- 2) i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza del Dipartimento tecnico-analitico di ARPAE;
- 3) per i filtri di cui alle emissioni citate devono essere individuati, nelle condizioni di maggior efficienza, un  $\Delta P$  caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; tale parametro deve essere controllato con cadenza settimanale. Ad ogni anomala variazione del valore di  $\Delta P$  devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o in casi estremi la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ...);
- 4) con periodicità almeno semestrale, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli.

### USO DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle

disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. **Nel caso siano impiegate** sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> ), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

**Entro il 28/08/2021** e successivamente ogni cinque anni, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

#### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 1** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.



## **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI di riferimento (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                            |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                                   |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti<br>al centro dei<br>segmenti uguali<br>in cui è suddiviso<br>il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                                      |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante                                                                  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                          | <b>Metodi di misura</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento   | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>    |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*);</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>                               |
| Monossido di Carbonio (CO)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 15058:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</li> </ul>                                                                                         |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>• ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>• Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul> |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | UNI EN 14181:2015                                                                                                                                                                                                                                     |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle

Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (portata e polveri), 25 e 26.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

DITTA KERAKOLL SPA (Imp. v. dell'Artigianato n. 25) SASSUOLO (MO)

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta KERAKOLL SPA, che svolge attività di produzione industriale di sostanze chimiche e prodotti per l'edilizia, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), v. Pedemontana n. 25, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.6311 del 23/12/2020.

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: motocondensatori impianto di climatizzazione palazzina ricerca e sviluppo, S1 e S2 (aree di scarico Kerakoll) e S3 impianto trattamento aria ditta ERREBI;

La condizione legittimata verrà modificata con l'attivazione di un terzo turno che comprende il periodo notturno e la sostituzione di tutti i compressori a servizio dei reparti A e B con quattro nuovi compressori della ditta Kaeser caratterizzati da una minore emissione sonora e da un minor consumo energetico.

Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);

- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il recettore sensibile individuato è R1 – edificio abitativo collocato in classe IV posto a Est a circa 65 m dal confine aziendale;

- Dalle misure effettuate dal tecnico competente in acustica per conto della ditta, al fine di verificare la conformità ai limiti normativi, si è riscontrato il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni al perimetro aziendale. Dai calcoli effettuati si è inoltre riscontrato il rispetto del limite differenziale al recettore.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole con prescrizioni prot. 187713 del 24/12/2020, espresso dal competente servizio territoriale di ARPAE, in merito al quale il Comune di Sassuolo non ha fatto pervenire osservazioni.

## **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Sassuolo, via Pedemontana 25, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta KERAKOLL SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Una volta attivato il 3° turno dovrà essere effettuata una campagna di misure al fine di verificare l'effettivo rispetto del limite assoluto al perimetro (punto P1) e differenziale al recettore (R1), con particolare riferimento al periodo notturno, inviando al Comune di Sassuolo e ad ARPAE i risultati dei rilievi;
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella Relazione allegata alla domanda di A.U.A., con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.
- 5) L'attività di carico e scarico deve essere eseguita esclusivamente nel periodo di riferimento diurno.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**